



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

UAA  
PROT. N. 9636/PR

Roma, 6 DIC. 2005

e. p.c.

→ AI Direttore Generale Scolastico Regionale  
AI Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi LORO SEDI  
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Palazzo Vidoni - ROMA -  
AIR A.R.A.N. Via del Corso, 476 - ROMA -  
Alle Organizzazioni Sindacali CGIL-SCUOLA CISL-SCUOLA UIL-SCUOLA SNALS FEDERAZIONE GILDA-UNAMS - LORO SEDI

**OGGETTO: Permessi Sindacali - Comparto Scuola - Periodo 1.9.2005 - 31.8.2006 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8-9-10.**

In attuazione del contratto collettivo nazionale indicato in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2005 - 31 agosto 2006.

Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2005 - 31.8.2006, occorre precisare quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco sindacale, possono usufruire, ai sensi dell'art.10 del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2005 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2006.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione della S.V. sul contenuto del comma B dell'art.7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese".

Cumuli di permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale del 27.1.99, all'art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione della S.V. sulle modalità e procedure previste dall'art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art.10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

Il contratto collettivo quadro del 3 agosto 2004, all'art.3 comma 2, prevede che i permessi sindacali spettanti alle RSU sono pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La S.V. vorrà, pertanto, invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 1.9.2005-31.8.2006, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, secondo le modalità sopra indicate, e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.

Si richiama l'attenzione della S.V. sull'art.4, punto 3 lett.b del CCNL del 24.7.03 del comparto scuola ove è previsto che l'esercizio dei permessi sindacali è oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58493321 58492604 - Fax n.06/58492716-58493989).

IL CAPO DI GABINETTO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GABINETTO

UA/4  
PROT.N. 9639/UR

Roma, - 6 DIC. 2005

Al Direttore Generale Scolastico  
regionale  
e, p.c. Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amm.vi  
LORO SEDI  
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Palazzo Vidoni - R O M A -  
All' A.R.A.N.  
Via del Corso, 476 - R O M A -  
Alle Organizzazioni Sindacali  
ANP/CIDA  
CGIL-Scuola  
CISL-Scuola  
SNALS/CONFSAL LORO SEDI

OGGETTO: Permessi sindacali - Area V<sup>A</sup> della dirigenza scolastica -  
Periodo 1.9.2005 - 31.8.2006 - Contratto Collettivo nazionale quadro sulle  
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre  
prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed  
integrazioni - CCNQ 3.10.2005 -

In attuazione dei contratti collettivi nazionali indicati in oggetto questa  
Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione  
del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti per il periodo 1 settembre 2005  
- 31 agosto 2006, tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo nell'Area della  
dirigenza scolastica.

Nel trasmettere l'allegato prospetto contenente il numero delle ore  
spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.2005 -  
31.8.2006, occorre precisare quanto segue.

Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato,  
non collocati in distacco sindacale, possono fruire, nel limite del monte ore a  
ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Si invitano, pertanto, le OO.SS. in indirizzo, a comunicare ai Direttori  
Generali Regionali i nominativi dei dirigenti sindacali titolari della predetta  
prerogativa sindacale.

Ciascun Direttore Generale dovrà comunicare a questo Ufficio, alla  
conclusione dell'anno scolastico, il numero delle ore di permesso usufruite nel  
periodo sopraindicato da ciascuna organizzazione sindacale.

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto  
avessero già usufruito dall'1.9.2005 di permessi sindacali retribuiti, nell'area  
della dirigenza scolastica, il numero delle ore utilizzate dovrà essere  
scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2006.

Cumulo permessi sindacali retribuiti

Il contratto collettivo nazionale del 27.1.99, all'art.6, comma 1, prevede  
che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali  
possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, al solo personale che non  
è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA e  
ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione  
non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state  
definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre  
1999.

Permessi sindacali non retribuiti

Nel richiamare l'attenzione della S.V. sulle modalità e procedure previste  
dall'art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle  
associazioni sindacali indicati all'art.10 hanno diritto a permessi sindacali non  
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di  
natura sindacale.

Si richiama infine l'attenzione della S.V. sull'art.4, punto 3 lett.b del  
CCNL del 24.7.03 del comparto scuola ove è previsto che l'esercizio dei  
permessi sindacali è oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento  
(tel.06/58493321 -58492604 - Fax n.06/58492716-58493989).

IL CAPO DI GABINETTO